

Circolare 9 marzo 1993, nr. 993

Art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aspettative e permessi sindacali. Aspettativa per funzione pubblica elettiva.

Direttiva-circolare. Pubblicato su: GU n. 60 del 13-3-1993

L'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421", reca una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, diretta al "contenimento", alla "trasparenza" ed alla "razionalizzazione" della fruizione di tali prerogative sindacali.

E' infatti, previsto che, a tali fini, i limiti massimi sono determinati dalla contrattazione collettiva "in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".

Nella definizione di detti limiti il citato accordo deve tener conto, per ciascun comparto ed area di contrattazione collettiva, "della diversa dimensione ed articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato" e dovrà prevedere "il divieto di cumulare permessi sindacali giornalieri".

L'art. 54 in questione, nel comma 5, precisa altresì che "contestualmente alla definizione della nuova normativa concernente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche" e che con l'accordo di cui si è detto in precedenza devono essere "anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali".

Il comma 5 in questione precisa anche che fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce l'accordo sopra citato, "restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche".

Si richiama, pertanto, l'attenzione di codeste amministrazioni ed enti su quest'ultima disposizione normativa e cioè sul fatto che, medio tempore, fino all'emanazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri rimane in vigore la disciplina delle aspettative sindacali previgente al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e, in via analogica, nelle articolazioni regolamentate, per la materia, da apposita disciplina (quale, ad esempio, quella del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395).

E', in proposito, da sottolineare che nel contempo tale ultrattività normativa, ad avviso di questa Presidenza del Consiglio dei Ministri, sussiste anche per i permessi sindacali retribuiti, attese l'uguale radice e l'analogia funzione normativa che accomunano tra loro le pur distinte prerogative sindacali delle aspettative e dei permessi sindacali retribuiti.

Tutto ciò rappresentato, si richiama l'attenzione di codeste amministrazioni ed enti sul dovere che incombe loro, ai sensi del disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, che prescrivono la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del "numero complessivo e dei nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali" nonché degli "elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali".

Tale adempimento è richiesto, come da espressa indicazione normativa, per consentire al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei relativi dati riepilogativi in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Per assolvere - nei tempi e con le modalità previste dal citato art. 16 della legge n. 93/1983 - al disposto del comma 6, dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, si ravvisa l'assoluta necessità di disporre in tempo utile degli elementi conoscitivi in precedenza indicati.

Le amministrazioni in indirizzo - ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, dell'art. 27 della legge n. 93/1983 e dei commi 4 e 6 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 - sono tenute pertanto a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i suddetti dati, che, per gli indicati fini, devono essere inviati entro e non oltre il 15 maggio 1993, in sede di prima applicazione con riferimento alle situazioni in essere alla data del 31 dicembre 1992, e, relativamente alle scadenze annuali successive, entro il 15 maggio di ciascun anno con riferimento alle situazioni in essere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati in argomento, le amministrazioni sono invitate a compilare le schede allegate distinte per aspettative per funzione pubblica elettiva (scheda A), permessi sindacali (scheda B) ed aspettative sindacali (scheda C); schede che dovranno essere inviate anche in assenza di personale che trovasi in una delle suddette condizioni giuridiche con la annotazione "negativo".

Si richiama la particolare attenzione sul puntuale rispetto del citato termine, avvertendo che nell'allegato alla menzionata relazione annuale al Parlamento sarà particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare - per tutte le conseguenze che ne possono discendere - anche le amministrazioni inadempienti.

I Ministri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel proprio ambito, di portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati ed associati con l'urgenza che il caso richiede e di attivarsi al fine del rigoroso rispetto dei termini di trasmissione sopra specificati.

p. Il Presidente: SACCONI